

Rosario Mauro  
Consigliere Comunale  
Città di Ragusa

Al Sig.Sindaco del Comune di Ragusa  
Pec: protocollo@pec.comune.ragusa.it

Al Sig.Sindaco del Comune di Ragusa  
In qualità di Presidente del Comitato per il  
Controllo analogo della società in house Iblea  
Acque s.p.a.

E pc:

Egr. sig. Sindaco di Modica  
dott.ssa Maria Monisteri  
Pec: protocollo.comune.modica@pec.it

Egr. sig. Sindaco di Comiso  
dott.ssa Maria Rita Schembari  
Pec: protocollo@pec.comune.comiso.rg.it

Egr. sig. Sindaco di Vittoria  
dott. Francesco Aiello  
Pec: protocollogenerale@pec.comunevittoria-rg.it

Egr. sig. Sindaco di Acate  
avv. Gianfranco Fidone  
protocollo@pec.comune.acate.rg.it

Egr. sig. Sindaco di Chiaramonte Gulfi  
dott. Mario Cutello  
Pec: protocollo@pec.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it

Egr. sig. Sindaco di Giarratana  
dott. Bartolo Giaquinta  
Pec: protocollo@pec.comunegiarratana.it

Egr. sig. Sindaco di Monterosso Almo  
dott. Salvatore Pagano  
Pec: protocollo@pec.comunegiarratana.it

Egr. sig. Sindaco di Santacroce Camerina  
dott. Giuseppe Dimartino  
Pec: protocollo@pec.comune.santa-croce-camerina.rg.it

Egr. sig. Sindaco di Scicli  
dott. Mario Marino  
Pec: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Egr. sig. Sindaco di Ispica  
dott. Innocenzo Leontini  
Pec: protocollo@pec.comune.ispica.rg.it

Rosario Mauro  
Consigliere Comunale  
Città di Ragusa

Egr. sig. Sindaco di Pozzallo  
dott. Roberto Ammatuna  
Pec: protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it

Al Segretario Generale del Comune di Ragusa in  
qualità di responsabile Anticorruzione  
Pec: protocollo@pec.comune.ragusa.it

Oggetto: **interrogazioni a risposta scritta** richiesta ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale di Ragusa

Visto l'atto costitutivo della società in house Iblea Acque S.p.A. costituita con atto del 18.5.2022 Registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ragusa, in data 20/05/2022 al n. 1619;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 dell'Atto Costitutivo e dell'art 8 dello Statuto, la predetta società ha ad oggetto "la gestione in house providing del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Ragusa";

Considerato che Il Sindaco del Comune di Ragusa è tenuto a vigilare sull'operato della predetta società in house, sia quale legale rappresentante del Comune di Ragusa, socio con la partecipazione azionaria di n. 2.307 azioni del capitale sociale, sia nella specifica qualità di Presidente del Comitato sul controllo analogo istituto in base al punto 9 dello Statuto.

Considerato che le società in house sono sottoposte alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Viste le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24/6/2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11/8/2014, n. 114;

Visto il comma 79 dell'art. 13 della LR 10/08/22, n16

Visto il Parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia  
LOMBARDIA/ 178/2020/PAR;

Visto il Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica DFP-0036607-P-28/05/2021

Vista la Deliberazione n. 4/2023/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti;

Vista la deliberazione n. 90/2020 PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna;

Visto il Parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia  
LOMBARDIA/28/2019/PAR;

Rosario Mauro  
Consigliere Comunale  
Città di Ragusa

Viste le due circolari della Funzione Pubblica (circolare 6/2014 integrata dalla circolare 4/2015) le quali hanno sottolineato che *“la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica (...). Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati(...);”*

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2017

Visto l'art. 7 dell'Atto Costitutivo della Società per azioni "IBLEA ACQUE SOCIETA' PER AZIONI IN HOUSE";

Vista la nota del Comune di Ragusa prot. n. 0128195/2023 del 10/10/2023 che a pag 14 testualmente recita *“Sul punto le società in house non rientrano tra le società previste dall'art. 11, considerato che l'art.2 del D. Lgs. 175/2016 le distingue dalle società a controllo pubblico, mentre lo stesso articolo 11 è rubricato “Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico”. Sulla ratio della norma va sottolineato che la stessa norma abbia in questo caso fatto riferimento a quegli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che considerano le società in house una longa manus dell'ente pubblico, che mantiene un'autonomia gestionale di stampo privatistico.”*

*In ultimo si significa che il Dipartimento per la Funzione Pubblica (all. 9) ha risposto ad un quesito di un ente su un caso analogo, trasmettendolo all'ANAC, ma non ha posto in evidenza la diversa categoria cui si riferisce l'art. 11 (società a controllo pubblico, piuttosto che società in house). Tranne che si intenda ricomprendersi le società in house in una sottocategoria, ma la cosa sembra essere smentita dalla ripartizione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 175/2023”*

Vista la nota della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali-prot. 2894 del 22 febbraio 2024

Si ritiene di interrogare il Sindaco in ordine alle azioni che intende intraprendere circa le seguenti tematiche:

- 1) Alla luce della normativa vigente e della tanto ampia giurisprudenza che vede applicare le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24/6/2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11/8/2014, n. 114, a tutti i soggetti in quiescenza ivi compresi gli amministratori delle società in house vedi tra gli altri il Parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia LOMBARDIA/28/2019/PAR, quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare danni erariali che allo stato ricadrebbero anche sul Comune di Ragusa e sui suoi cittadini;
- 2) Per quale motivo il Comune di Ragusa partecipa alla società consortile a responsabilità limitata **“GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA DEL SUD EST SICILIA e nella stessa viene previsto un Consiglio di Amministrazione composta da un minimo di tre consiglieri sino ad un massimo di undici consiglieri e per una società che dovrà gestire una finanza esageratamente più importante del Gal viene previsto un amministratore unico;**
- 3) Ritiene per il futuro fare quanto meno una procedura pubblica al fine di individuare le migliori professionalità per la nomina in società partecipate dal comune ivi comprese quelle in house (la precisazione è d'obbligo considerando che artatamente, risibilmente e con dolo, le società in house non sono state considerate nella nota prot. n. 0128195/2023 del 10/10/2023 nel novero delle società a controllo pubblico)

Rosario Mauro  
Consigliere Comunale  
Città di Ragusa

- 4) Quali provvedimenti intende adottare nei confronti dei dirigenti firmatari della nota prot. n. 0128195/2023 del 10/10/2023 che hanno dichiarato “*Sul punto le società in house non rientrano tra le società previste dall’art. 11, considerato che l’art. 2 del D. Lgs. 175/2016 le distingue dalle società a controllo pubblico, mentre lo stesso articolo 11 è rubricato “Organì amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico”.* Sulla ratio della norma va sottolineato che la stessa norma abbia in questo caso fatto riferimento a quegli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che considerano le società in house una longa manus dell’ente pubblico, che mantiene un’autonomia gestionale di stampo privatistico. In ultimo si significa che il Dipartimento per la Funzione Pubblica (all. 9) ha risposto ad un quesito di un ente su un caso analogo, trasmettendolo all’ANAC, ma non ha posto in evidenza la diversa categoria cui si riferisce l’art. 11 (società a controllo pubblico, piuttosto che società in house). Tranne che si intenda ricoprendere le società in house in una sottocategoria, ma la cosa sembra essere smentita dalla ripartizione di cui all’art. 2 del D. Lgs. 175/2023”, evidentemente celando la consolidata giurisprudenza sul punto ed avallando ingiustificatamente e con il riconoscimento di un importante emolumento ad un soggetto in quiescenza, sottponendo il Sindaco di Ragusa, il Comune di Ragusa e gli altri comuni soci al reale rischio di un danno all’erario;
- 5) Quali sono i pareri e i verbali resi sull’emolumento dell’amministratore unico da parte del collegio sindacale considerando che la società è stata costituita in data 18 maggio 2022;
- 6) Quali provvedimenti sono stati assunti in merito alle assunzioni di n. 4 unità di personale attesa la mancata pubblicità prevista dalla normativa vigente (art. 22 del D. Lgs. 175/2016 sono pubblicate le procedure di selezione secondo le previsioni del D. Lgs. 33/2013) e la irregolare composizione della commissione atteso altresì che anche la nota prot. n. 0128195/2023 del 10/10/2023 rileva che “La non corrispondenza ai criteri dell’art. 9 ( Regolamento approvato dall’amministratore unico con determina n. 10 del 21/02/2023) è indubbia ...”;
- 7) Per quale motivo il sindaco di Ragusa non ha inteso mai acquisire un parere da parte della magistratura contabile prima di conferire un incarico così delicato ad un soggetto in quiescenza come amministratore unico;
- 8) Quali sono i compiti del dirigente del Settore I in merito al Servizio IV - Affari Generali e rapporti con l’Università – Ufficio Controllo organismi partecipati;
- 9) Vista la nomina di due dirigenti con apposite determinate dell’amministratore unico di Iblea Acque SpA, senza alcuna procedura selettiva/concorsuale come invece previsto dalla normativa vigente e sancito dall’ordinanza n. 89 del 03.01.2023 della Corte di Cassazione che di fatti afferma che “**i contratti sottoscritti in assenza della citata procedura selettiva devono ritenersi affetti da insanabile nullità**”, quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti del responsabile per il recupero delle somme illegittimamente erogate;

Il Consigliere  
Rosario Mauro